

*Differenza con le sanzioni che riguardano tutti i soggetti con disponibilità estera*

# Voluntary, prelievo personale

## Si tiene conto dell'intestatario dei rapporti finanziari

DI DUILIO LIBURDI

**T**assazione dei redditi derivanti dalla voluntary solo sull'intestatario dei rapporti di natura finanziaria: questo a differenza delle sanzioni sul monitoraggio fiscale che, invece, riguarderanno tutti i soggetti che hanno la disponibilità estera. Fatta salva la possibilità di provare che la riferibilità dell'investimento riguardi solo un soggetto anche attraverso apposita documentazione rilasciata dall'intermediario estero, non essendo sufficiente a questi fini una autocertificazione. Sono questi gli ulteriori profili interpretativi che stanno emergendo sulla gestione operativa della voluntary disclosure in relazione a quelle situazioni, del tutto ricorrenti, ove la disponibilità estera sia formalmente riferibile a più soggetti. Si pensi, ad esempio, al caso del conto corrente con un intestatario e un soggetto delegato a operare nel proprio interesse.

**La normativa sulla disclosure.** In queste situazioni, la legge n. 186 del 2014 afferma, molto chiaramente, che operi la presunzione di una disponibilità pro quota. Ad esempio, nel caso di conto corrente cointestato e con due delegati e con una giacenza a fine anno di 100 mila euro, si presume in base alla legge che la disponibilità sia pari a 25 mila euro in capo ad ogni soggetto. Si tratta di una scelta normativa estremamente semplice e che, in molti casi, assume profili di convenienza se solo si pensi come, ai fini della compilazione del quadro RW nei diversi periodi di imposta, l'approccio era esattamente il contrario. È evidente come, in una situazione di questo genere, le pratiche di voluntary si moltiplicano anche se, è bene evidenziarlo, limitatamente agli aspetti legati alle violazioni in tema di monitoraggio fiscale. È infatti in

questo ambito che opera la presunzione di ripartizione delle attività finanziarie.

**La tassazione del reddito.** A conclusioni completamente differenti, logicamente, si giunge in relazione alla tassazione del reddito che, in sede di disclosure, avverrà unicamente nei confronti del soggetto intestatario o comunque del soggetto al quale sono riferibili i redditi che hanno generato le attività estere. Si ipotizzi il caso di un imprenditore che, nel corso degli anni, abbia prodotto dei redditi non assoggettati a tassazione per un importo di 200 mila euro. Successivamente, tali redditi sono stati «esportati» confluendo in un rapporto finanziario non dichiarato all'estero cointestato con il coniuge che, in quanto delegato a operare sul conto, aveva potenzialmente la disponibilità delle somme. In sede di disclosure si avrà che:

- sull'imprenditore e sul coniuge si applicheranno le sanzioni ridotte per la violazione alle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale per la mancata evidenziazione delle disponibilità nel quadro RW calcolando la sanzione sull'importo diviso a metà;

- sul solo imprenditore saranno richieste le imposte e le sanzioni sulle imposte nella misura ridotta sia in relazione alle imposte «italiane» che in relazione alle imposte derivanti dal frutto dell'investimento.

**La prova contraria.** La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 2015 ammette come, contrariamente a quanto previsto dalla norma sulla disclosure, sia possibile dare prova della riferibilità delle disponibilità estere in capo ad un solo soggetto evitando, in concreto, il coinvolgimento di soggetti che possono definirsi «collegati». Posto che questa evidenziazione dovrà essere fornita, se del caso, all'interno della

relazione di accompagnamento, il problema si pone con riferimento alla tipologia della prova che deve essere fornita. In altri termini quale documentazione si rende necessaria per «dimostrare» che quelle disponibilità estere siano invece riferibili a un solo soggetto (di norma l'intestatario del rapporto). È stato correttamente osservato come a questi fini sia necessaria una documentazione probatoria propria o di terzi che non lasci adito a dubbi di sorta. In altri termini, laddove l'istituto di credito estero dovesse certificare come l'operatività sul conto estero sia stata sempre di un solo soggetto, tale documentazione potrà costituire utile prova contraria a differenza, ovviamente, di quanto potrà essere rappresentato con una semplice autocertificazione. Va però valutata la convenienza e l'opportunità di fornire prova contraria anche in prospettiva futura laddove, evidentemente, un nominativo diverso comunque emergerà in sede di disclosure.

**Il soggetto non residente.** Tale presunzione di disponibilità pro quota deve essere modulata anche in relazione al caso in cui uno o più soggetti che hanno la predetta disponibilità estera sia un non residente. In questo caso, ai soli fini delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, una quota di tale disponibilità deve essere esclusa in quanto, ovviamente, il soggetto non residente «reale» non ha commesso nessuna violazione alle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990 che riguarda come noto esclusivamente i soggetti residenti in Italia.

